



# COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del: 30/06/2021 Atto N. 41

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n. 18, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LANDI FRANCESCO	Si	
CONSIGLIERE	NOCCHI MATTIA	Si	
CONSIGLIERE	MORGANTINI ALESSANDRO	Si	
CONSIGLIERE	TOSTI FRANCESCA	Si	
CONSIGLIERE	RAGNINI YURI		Si
CONSIGLIERE	ROSSI FLAVIA	Si	
CONSIGLIERE	MACCARI LAURIANO	Si	
CONSIGLIERE	MAGRINI GIULIA	Si	
CONSIGLIERE	MAZZUOLI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	NISI ALESSANDRO		Si
CONSIGLIERE	ARNALDI GINO		Si
CONSIGLIERE	PANSOLLI UGO		Si
CONSIGLIERE	ANDREINI PIERO		Si

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 5

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio il Vicesindaco Paolo Bucelli e l'Assessore Lucia Mancini ,

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. LANDI FRANCESCO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. PINZUTI MICHELE
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sarteano è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTO il PEF 2021 del Comune di Sarteano, validato da ATO Toscana Sud con determinazione n. 92/2021, nonché la presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio comunale con propria precedente deliberazione in data odierna;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, per l'anno 2021, risulta essere la seguente:

1. UTENZE DOMESTICHE: 77,00%
2. UTENZE NON DOMESTICHE: 23,00%

DATO ATTO che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo*

*allegato 1”;*

SPECIFICATO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

VISTI le tariffe TARI per l'anno 2021, allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che coprono integralmente i costi del PEF 2021;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i*

*servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, per effetto del Decreto n. 1 del 14/01/2021 del Presidente della Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 50 del 27/02/2020, con cui sono state determinate le tariffe della TARI per il 2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd *Cura Italia*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2020, n. 27;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI, come modificato ed integrato con propria precedente deliberazione in data odierna;

RICHIAMATO l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione della TARI, che espressamente demanda al presente atto la determinazione delle riduzioni per le utenze domestiche e che di seguito sono integralmente riportate:

1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 25% con reddito ISEE non superiore a 15.000,00 Euro;
2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito ISEE non superiore a 22.000,00: riduzione del 25%;
3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE non superiore a 25.000,00: riduzione del 30%.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse, a pena di decadenza, dietro presentazione di richiesta, su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi, entro il 30/09/2021;

RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI, che prevede riduzioni percentuali per attività industriali che smaltiscono in proprio, e, volendo agevolare anche le attività commerciali concedendo lo stesso trattamento si determina una riduzione nella misura percentuale pari al 25% alle medesime condizioni richieste dal citato articolo;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 3, del Regolamento vigente, che testualmente recita: *“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello previsto dalla competente delibera tariffaria approvata annualmente dal Consiglio comunale”;*

RICHIAMATO infine l'art. 33 del Regolamento vigente, che espressamente demanda al presente atto l'individuazione del numero delle rate di pagamento e la loro rispettiva scadenza;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, disponendo la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO di prevedere, a norma della sopracitata disposizione, un'apposita riduzione delle tariffe per le

utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, dalla Regione, o per necessità, e più precisamente riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle seguenti:

- Case di cura e di riposo
- Banche ed istituti di credito
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
- Farmacie
- Uffici pubblici, partiti politici

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad Euro 55.989,91 e che tale somma trova copertura con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale e/o con le risorse stanziare dall'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, per le quali si attende l'assegnazione ufficiale con Decreto Ministeriale ;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

SPECIFICATO che le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, stante l'incertezza normativa creata a seguito delle modifiche al T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente) D. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dal D.Lgs. 116/2020, limitatamente all'anno 2021, e nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI, anche in considerazione di quanto sostenuto dal MiTE nella circolare del 12/04/2021, ovvero: *"Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio"*; auspicando, nel contempo, un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del regolamento di contabilità; Al termine della discussione registrata in streaming sul sito del Comune il Sindaco mette in votazione con il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

- di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di

Siena pari al 5%;

- di approvare le riduzioni per utenze domestiche come di seguito riportate:

1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 25% con reddito ISEE non superiore a 15.000,00 Euro;

2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito ISEE non superiore a 22.000,00: riduzione del 25%;

3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE non superiore a 25.000,00: riduzione del 30%;

Le riduzioni di cui sopra sono concesse, a pena di decadenza, dietro presentazione di richiesta, su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi, entro il 30/09/2021;

- di confermare le riduzioni per utenze non domestiche come di seguito riportate:

-25% attività commerciali che smaltiscono in proprio ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento;

- di confermare tutte le ulteriori riduzioni, come previste nel regolamento comunale;

- di assumere il numero di occupanti pari a 4 (quattro), salvo diversa dichiarazione del proprietario, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del vigente regolamento comunale;

- di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, dalla Regione, o per necessità, e più precisamente riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle seguenti:

- Case di cura e di riposo

- Banche ed istituti di credito

- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

- Farmacie

- Uffici pubblici, partiti politici

- di approvare, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento comunale, il numero delle rate di pagamento e le rispettive scadenze, come di seguito indicato:

N. 3 rate di pagamento con scadenza rispettivamente : 31 agosto – 30 settembre – 3 novembre;

- di specificare che le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, stante l'incertezza normativa creata a seguito delle modifiche al T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente) D. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dal D.Lgs. 116/2020, limitatamente all'anno 2021, e nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI, anche in considerazione di quanto sostenuto dal MiTE nella circolare del 12/04/2021, ovvero: *“Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”*; auspicando, nel contempo, un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati;

- di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Successivamente, stante l'urgenza del presente atto deliberativo - per consentire l'immediata applicazione delle tariffe dal corrente esercizio finanziario –

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva separata votazione,

## DELIBERA

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 8 (otto) contrati nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti;





# COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif.to proposta: n.26 del 25/06/2021

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 25/06/2021

**IL RESPONSABILE  
PECCIARELLI LAURA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



# COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 26 del 25/06/2021

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 25/06/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**PECCIARELLI LAURA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL SINDACO LANDI FRANCESCO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE PINZUTI MICHELE</b>
---------------------------------------	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
PINZUTI MICHELE**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*